

come intenda procedere per tentare di salvaguardare ed evitare che questo patrimonio di uomini e di tradizioni storiche così importante venga disperso.  
(5-00783)

*Interrogazione a risposta scritta:*

COSSA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

recentemente la commissione medica ospedaliera del Ministero della difesa ha riconosciuto la sussistenza di nesso di causalità tra patologie tumorali e l'utilizzo di alcuni tipi di armi;

questo nesso di causalità era stato finora escluso da tutte le commissioni mediche e dalla stessa inchiesta ministeriale disposta per accertare lo stato di salute dei militari italiani che hanno operato in Kosovo ed in Bosnia Erzegovina;

l'ammissione di correlazione tra l'utilizzo di talune armi e patologie tumorali non può avere effetto solo per il futuro, atteso che il problema si pone soprattutto per il passato, in quanto la minore consapevolezza del pericolo comportava minore prudenza e maggiore esposizione a elementi pregiudizievoli per la salute;

in conseguenza diretta della negazione della correlazione tra un certo tipo di armi e patologie tumorali sono state in passato respinte tutte le istanze dei militari, o dei loro eredi in caso di decesso, tese al riconoscimento di cause di servizio per tali malattie e per la concessione di pensione privilegiata;

uno dei primi casi sospetti riguarda Giuseppe Pintus, carrista presso il poligono di tiro di Capo Teulada, deceduto per leucemia il 20 maggio 1994;

il signor Giuseppe Pintus presentò istanza di riconoscimento di causa di servizio nel febbraio 1992. In data 23 settembre 1993, con verbale n. 00655 la commissione medica ospedaliera di Cagliari

negava la riconoscibilità della patologia a causa di servizio e tale giudizio veniva confermato con provvedimento 9782 ML/2 del 10 gennaio 1995 dalla commissione medica di II istanza;

il Ministero della difesa in data 29 gennaio 1998 con decreto negativo n. 43 respingeva la domanda di pensione privilegiata presentata dal signor Giuseppe Pintus;

gli eredi di Giuseppe Pintus, legalmente assistiti, presentarono ricorso alla Corte dei conti ove tuttora la causa pende in attesa di giudizio;

in identica situazione probabilmente si trovano o verranno a trovarsi le pratiche di tutti coloro che hanno visto respingere le loro istanze, comprese quelle passate definitivamente in giudicato —:

se non ritengano di adottare opportuni provvedimenti che, alla luce delle risultanze della commissione medica ospedaliera del Ministero della difesa, consentano di rivedere le decisioni a suo tempo adottate dagli organismi competenti in merito alla situazione di Giuseppe Pintus e ad altre eventuali situazioni analoghe, allo scopo di giungere al riconoscimento dei relativi diritti, in precedenza negati.  
(4-02537)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta orale:*

LUSETTI, EMERENZIO BARBIERI, LECCISI, LETTIERI, VERNETTI, BORNACIN, CUSUMANO, POTENZA, CIANI, BRUSCO, DELBONO e ARNOLDI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

si apprende da fonti di stampa che *France Telecom* intenderebbe uscire dal pacchetto azionario di Wind, società con-

trollata da Enel Spa, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze, è azionista di riferimento;

si apprende altresì che emergono pesanti contrasti tra Enel Spa e *France Telecom* sulle strategie di Wind;

in particolare, vengono contestati da *France Telecom* tutti i piani di espansione internazionale di Wind, comprese alleanze, acquisizioni, partecipazioni a gare;

pare inoltre che *France Telecom* intenda avvalersi del meccanismo della cosiddetta *put-option* per svincolarsi dal capitale Wind, con effetti pesantemente negativi per l'intero gruppo Enel;

tale situazione ha prodotto forti perdite in borsa del titolo Enel, con il rischio di una prossima forte caduta del valore del titolo medesimo —:

se risponda al vero quanto esposto in premessa;

se il Governo sia al corrente di quanto sta avvenendo in queste importanti società di cui il Ministero dell'economia e finanze è azionista di maggioranza;

se non sia il caso di fornire indirizzi strategici all'Enel Spa affinché provveda a definire il ritorno ad una imprescindibile missione industriale dell'ente elettrico.

(3-00827)

LUSETTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* — Per sapere — premesso che:

la Consip spa ha emanato un bando per la stipula di una convenzione, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, per la fornitura di licenze d'uso a tempo indeterminato di programmi *software Microsoft office experience standard, office experience professional*, CD ROM di installazioni e manuali d'uso;

la spesa per investimenti informatici nella nostra pubblica amministrazione è da anni in continua e ingente crescita;

l'adozione del *free software*, altrimenti detto *open source*, che è un modello di diffusione dei sistemi operativi informatici e dei programmi, presenta vantaggi essenziali in virtù del contenimento dei prezzi, della trasparenza dei prodotti *software*, della non dipendenza da un singolo fornitore in quanto consente di scegliere su un mercato più vasto e concorrenziale con evidenti riflessi positivi sui prezzi;

risulta all'interrogante che dal bando di gara di cui sopra sono esclusi i sistemi operativi *open source* come ad esempio *Linux*, il principale avversario di *windows* e compatibile con *unix*, il sistema operativo attualmente usato proprio dal ministero dell'economia e delle finanze;

mentre in altri Paesi della Comunità europea la pubblica amministrazione si apre ai programmi non proprietari — che risultano spesso essere più sicuri ed economici di quelli commerciali — in Italia si segue la strada inversa;

in molte realtà locali, inoltre si sta procedendo a introdurre i programmi *open source*, soprattutto in Emilia e Toscana —:

se il bando incorra nella violazione dell'obbligo di consultare previamente l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

se sia riscontrabile una violazione degli obblighi di pubblicità imposti dal decreto legislativo 157 del 1995 come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 (in attuazione della direttiva 92/50/CEE, modificata dalla Direttiva 97/52/CEE), in materia di appalti di pubblici servizi;

se non si riscontri una illegittimità del bando di gara Consip per violazione dell'obbligo di prevedere specifiche comuni (articolo 20 del decreto legislativo 157 del 1995);

se non si riscontri una ulteriore illegittimità del bando di gara Consip per violazione dell'obbligo di parità di trattamento (articolo 3 della direttiva 92/50/

CEE, come modificata dalla direttiva 97/52/CEE) nonché dei principi di non discriminazione e proporzionalità ai quali deve informarsi ogni atto della Pubblica Amministrazione;

se non vi sia infine una illegittimità del bando di gara Consip per violazione dei principi generali della libera concorrenza e della « par condicio » tra le imprese concorrenti;

se non sia il caso che il Governo si attivi per annullare la gara oggetto della presente interrogazione. (3-00828)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ROSSIELLO. — *Al Ministro dell'economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466 e al successivo decreto ministeriale dell'11 settembre 2000 n. 289 (regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni) che prevede all'articolo 6 un requisito finanziario minimo di 1 miliardo di lire per « l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti » —:

se non ritenga che le società miste costituite a norma dell'articolo 22 comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, che non siano tenute all'iscrizione al suddetto albo a norma del comma 2 dell'articolo 2 del citato regolamento, siano comunque soggette, per svolgere l'attività di accertamento e riscossione di tributi locali, al rispetto del requisito finanziario minimo di un capitale sociale non inferiore al 1 miliardo di lire (516.456,90 euro), ai sensi del comma 4,

articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 533;

se tale requisito finanziario minimo sia richiesto anche in presenza di una partecipazione di maggioranza alla società (51 per cento) assunta dall'ente locale (comune). (4-02548)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

« i componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria » (articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

tra i requisiti per la nomina, l'articolo 7 dell'anzidetto decreto legislativo, prevede un'età, al momento della nomina, non superiore al settantaduesimo anno;

tra la data della deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la data della proposta di nomina da parte del Ministro competente, di regola, trascorrono alcuni mesi e, in alcuni casi, sono stati (e potrebbero essere) proposti per la nomina a presidente di commissione tributaria persone con oltre settantadue anni di età e, quindi, privi dei requisiti richiesti dalla legge;

i relativi provvedimenti di nomina potrebbero essere impugnati perché illegittimi con possibili conseguenze anche su numerosi processi tributari —:

se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza di componenti di commissione tributaria nominati dopo il settantaduesimo anno di età e se, per il futuro, non ritenga di doversi astenere dal proporre per la nomina persone che, al momento della proposta, abbiano già superato il settantaduesimo anno di età.

(4-02553)